COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE'

Regione Autonoma Valle d'Aosta Frazione Bourg, 1 P.I. 00405960071 – CF 81004320073 www.antey.it



COMMUNE DE ANTEY-SAINT-ANDRE'

Région Autonome Vallée d'Aoste Fraz. Bourg, 1 Tel. 0166 548.209 fax 0166 548.577 Email: info@antey.it

Prot. n. 164. cat. X.V.

ORDINANZA

Contingibile ed Urgente n.94/2019

IL SINDACO

VISTA la nota del Sig. Angelo OLIVERO prot. com. n. 5720/2018 ad oggetto "Segnalazione edificio pericolante";

VISTO l'art. 54 della D.Lgs 18 agosto 200, n. 267 e s.m.i., in materia di attribuzioni del Sindaco;

VISTI gli articoli 28 e 29 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i., in materia di provvedimenti del Sindaco e di sue attribuzioni;

VISTA la comunicazione prot. com. n. 6589/2017 relativa alla problematica della messa in sicurezza di immobili siti in Frazione Fiernaz;

CONSIDERATO che dalle parti emergenti degli immobili distinti al catastalmente al Fg. 10, mappale n. 454, sub 1, sub 2 e sub 3, mappale n. 217, sub 1 e sub 2, mappale 223, sub 2, mappale 224, sub 1 e sub 2, mappale n. 225, possono staccarsi porzioni di edificio, idonee a compromettere gravemente e nell'immediato l'incolumità delle persone;

RITENUTO alla luce della documentazione summenzionata che sussistano gravi ragioni di pubblica incolumità per ordinare la messa in sicurezza delle strutture fatiscenti in Frazione Fiernaz, distinte al catastalmente al Fg. 10, mappale n. 454, sub 1, sub 2 e sub 3, mappale n. 217, sub 1 e sub 2, mappale 223, sub 2, mappale 224, sub 1 e sub 2, mappale n. 225;

VISTO l'art. 7 della Legge n. 241/1990, ai sensi del quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento, non viene comunicato l'avvio del procedimento;

VISTO l'art. 5, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000 stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

VISTO l'art. 58 della L.R. 11/98 attribuisce al Sindaco i poteri in materia di opere di manutenzione necessari e sufficienti ad assicurare la sicurezza, la circolazione delle persone e dei veicoli, nonché del decoro;

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i., che adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti

- che, in particolare, all'art. 192 del suddetto decreto, impone il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga con Ordinanza Sindacale, la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;
- che nello specifico, il comma 3 del succitato articolo recita testualmente: "chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate";
- che all'art. 255 del suddetto D.Lgs. 152/2006 al comma 3, sancisce "chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'art. 192, (...) è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Con la sentenza di condanna per tali contravvenzioni, o con la decisione emessa ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, il beneficiario della sospensione condizionale della pena può essere subordinato all'esecuzione di

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR nel termine di giorni 60 dalla sua notificazione per vizi di legittimità (combinato disposto Art. 3, comma 4, L. 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. e L. 6 dicembre 1971, n. 1034) ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla sua notifica.

quanto stabilito nella ordinanza all'art. 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 187, comma 3";

CONSIDERATO che sostanzialmente l'art. 192 del D.Lgs 03.04.2006 prevede:

- il divieto di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo;
- l'obbligo per coloro che violano tali divieti, di recuperare o smaltire detti rifiuti e di ripristinare lo stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area;
- che il Sindaco disponga con ordinanza le operazioni necessarie per rimuovere i rifiuti abbandonati ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno delle operazioni di rimozione dei rifiuti ed al recupero delle somme anticipate;

CONSIDERATO che, in ogni caso, la rimozione, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti deve essere completo e deve essere effettuato nei modi di legge;

ORDINA

- 1) LA MESSA IN SICUREZZA degli immobili ridotti a strutture fatiscenti in Frazione Fiernaz, distinte al catastalmente al Fg. 10, mappale n. 454, sub 1, sub 2 e sub 3, mappale n. 217, sub 1 e sub 2, mappale 223, sub 2, mappale 224, sub 1 e sub 2, mappale n. 225, ai proprietari dei menzionati immobili, entro il termine di giorni 45 dalla notificazione del presente atto;
- 2) LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO dei rifiuti presenti nelle aree e risultanti a seguito della messa in sicurezza, nei modi di legge;
- 3) LA COMUNICAZIONE a questo Comune dell'avvenuta esecuzione di quanto ordinato, comprovando il corretto smaltimento/recupero di eventuali rifiuti speciali presso ditte/centri di raccolta autorizzati, al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo;
- 4) LA CONSEGNA agli uffici comunali di apposita relazione, a firma di professionista abilitato ed a carico dei proprietari, che attesti l'avvenuta messa in sicurezza degli immobili di cui al punto 1;

RAMMENTA

- a- che in caso di inottemperanza a quanto previsto nella presente Ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio, in danno ai soggetti responsabili ed al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, mediante iscrizione a ruolo delle relative somme e riscossione coatta delle stesse, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa;
- b- che la mancata ottemperanza all'obbligo di cui sopra sarà comunque sanzionata ai sensi dell'art. 650 C.P.;

DISPONE

- A- La notifica del presente provvedimento al nuovo proprietario dell'immobile distinto al NCT Fg 10, mappale n. 217, sub 1, Sig. Angelo OLIVERO, come meglio identificato in allegato;
- B- La trasmissione in copia del presente provvedimento al:
 - Corpo Forestale della Valle d'Aosta Stazione Forestale di Antey St-André;
 - Comando della Stazione dei Carabinieri di Breuil/Cervinia;
 - Comando della Polizia Municipale del Comune intestato;
 - Estensore della nota prot. com. n. 6589/2017;
- C- La pubblicazione di copia del presente provvedimento all'Albo pretorio on-line sul Sito istituzionale del Comune.

Fatto in Antey-Saint-André, lì 08 gennaio 2019

Il Sindaco Mario BERTULETTI

Contro la presente ordinanza è ammesso ricerso al TAR nel termine di giorni 60 dalla sua notificazione per vizi di legittimità (combinato disposto Art. 3, comma 4, L. 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. e L. 6 dicembre 1971, n. 1034) ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla sua notifica.